

Federcounseling
Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling
Via Lorenzo Di Credi, 20 – 50136 Firenze
Codice fiscale 94228290485

**DELIBERA 1/2019 ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 DICEMBRE 2019**

Consiglieri presenti:

BARTOLETTI CHIARA	AICO	PRESENTE
BRUZZESE IMMACOLATA	ANCORE	PRESENTE
FALASCHI MARIA CRISTINA	REICO	PRESENTE
MENNELLA MAURIZIO	APROCO	PRESENTE
VALLERI TOMMASO	ASSOCOUNSELING	PRESENTE

Presidente: Immacolata Bruzzese

Segretario: Maurizio Mennella

Il Consiglio Direttivo di Federcounseling

PREMESSO

- che il counseling rientra di diritto tra le professioni intellettuali disciplinate dalla Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che come tali richiedono delle competenze complesse per affrontare i bisogni e le aspettative delle persone del terzo millennio;
- che la delibera n° 2/2018 definisce il diploma di laurea triennale (o titolo equivalente o titolo equipollente) quale titolo di studio minimo per l'accesso ai corsi di formazione triennale in counseling;
- che Federcounseling considera il diploma di laurea triennale (o titolo equivalente o titolo equipollente) un requisito indispensabile per lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo, per la soluzione di problemi o di processi decisionali complessi;

PRESO ATTO

- del Decreto Legislativo 13/2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze);
- della Raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- del quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- del Disegno di Legge 2443/2017 (c.d. "Legge Iori");

CONSIDERATA

- la necessità di rendere i regolamenti interni della federazione in linea con la normativa richiamata;

DELIBERA

- di modificare la delibera n° 2/2018 integrandola come segue: "In deroga al possesso del diploma di laurea triennale (o titolo equivalente o titolo equipollente) è consentita l'iscrizione a un corso di formazione triennale in counseling a coloro che – fermo restando il possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale (o titolo equivalente o titolo equipollente) – possano dimostrare di avere svolto attività lavorativa e/o di volontariato per almeno 60 (sessanta) mesi, anche senza soluzione di continuità, nei seguenti ambiti: sociale, educativo, giudiziario, sanitario, scolastico, aziendale.

La verifica di detti requisiti deve avvenire grazie a un processo di convalida da parte degli enti formativi i quali dovranno procedere:

- a) alla identificazione dei requisiti mediante uno o più colloqui;
- b) alla acquisizione della relativa documentazione che non può essere resa in regime di autocertificazione;
- c) alla valutazione formale di tali esperienze;
- d) alla certificazione dei risultati del processo attraverso il rilascio di una relazione – a firma del Direttore Didattico o di figura analoga – che dovrà accompagnare in maniera inscindibile il diploma triennale in counseling".

Presenti: 5	Votanti: 5	Astenuti: 0	Favorevoli: 0	Contrari: 0
-------------	------------	-------------	---------------	-------------

Il Presidente

Immacolata Bruzzese

Il Segretario

Maurizio Mennella